I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1356/83 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 1983

relativo a un aiuto al magazzinaggio dei vini di qualità prodotti in regioni determinate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3082/82 (2), in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 57 del regolamento (CEE) n. 337/79 prevede che si possano prendere misure d'intervento per taluni prodotti diversi dai vini da tavola, per sostenere il mercato di questi ultimi;

considerando l'abbondanza del raccolto 1982 nella parte settentrionale della Comunità, in particolare per quanto riguarda i vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.);

considerando che la situazione sembra critica nella zona viticola A della Comunità in cui il raccolto è, secondo le superfici di produzione, due o tre volte superiore ad un raccolto normale; che in questa zona sono crollati i prezzi dei vini bianchi v.q.p.r.d.; che questa situazione non si presenta per i vini rossi della zona A, né per i vini delle altre zone viticole, i cui prezzi si mantengono ad un livello soddisfacente;

considerando che le circostanze conducono i produttori a commercializzare talune quantità di questi v.q.p.r.d. sul mercato dei vini da tavola e che ciò provoca gravi difficoltà sul mercato di questi vini nella zona viticola in questione;

considerando che, per ovviare a tale situazione, non è sufficiente agire sui vini da tavola i quali rappresentano in questa zona viticola soltanto una percentuale modesta rispetto al complesso del raccolto; che, in queste circostanze, è opportuno incentivare i produttori della zona viticola A, mediante un aiuto al magazzinaggio, a riportare alla campagna successiva una parte della loro produzione 1982 di vini bianchi suscettibili di beneficiare della denominazione v.q.p.r.d. o di v.q.p.r.d. bianchi; che occorre sottolineare il carattere eccezionale di questa misura, la quale non potrebbe sostituirsi, nel caso la situazione si ripetesse nelle prossime campagne, a misure che permettono di rinforzare il regime degli impianti dei vigneti che producono v.q.p.r.d.;

considerando che, per evitare che la misura sopraddetta venga sviata dal suo obiettivo, occorre precisare che i v.q.p.r.d. che hanno formato oggetto di un contratto di magazzinaggio non potranno successivamente beneficiare, se non per ragioni qualitative, della possibilità di declassamento nella fase della produzione di cui all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (3); modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2145/82 (4);

considerando che, date talune modalità di riconoscimento della denominazione v.q.p.r.d., sembra equo prevedere che si possa corrispondere al produttore un anticipo dell'importo dell'aiuto, a condizione che egli costituisca una cauzione, se tale riconoscimento non è stato ottenuto alla scadenza del contratto di immagazzinamento;

considerando che, benché il valore dei v.q.p.r.d. sia generalmente superiore a quello di un vino da tavola, non è tuttavia possibile adeguare l'importo dell'aiuto al magazzinaggio al valore effettivo del prodotto; che appare giustificato fissare forfettariamente, per il complesso dei vini in questione, l'importo dell'aiuto al magazzinaggio a livello dell'aiuto al magazzinaggio a breve termine dei vini da tavola bianchi prodotti nella zona A, cioè dei vini dei tipi A II e A III;

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 326 del 23. 11. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.
(4) GU n. L 227 del 3. 8. 1982, pag. 10.

considerando che sembra opportuno prevedere che la Commissione proceda, prima della fine del periodo di applicabilità di questa misura, all'esame della situazione del mercato dei vini da tavola e dei v.q.p.r.d. e possa eventualmente prorogare la validità dei contratti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È concesso un aiuto ai produttori che concludono con il competente organismo d'intervento contratti di magazzinaggio della durata di sei mesi per v.q.p.r.d. o vini che possono beneficiare della denominazione v.q.p.r.d. di cui all'articolo 2, ottenuti nel corso della campagna viticola 1982/1983.

I contratti sono conclusi durante un periodo da stabilire e per vini sfusi. Possono concludere un contratto soltanto i produttori che si impegnino per iscritto a non fare ricorso, per i vini indicati come v.q.p.r.d. al momento della conclusione del contratto stesso, al declassamento dei vini in questione nella fase della produzione, conformemente all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 338/79, se non per ragioni qualitative.

2. Il diritto all'aiuto è acquisito alla scadenza del periodo di magazzinaggio e a condizione che il vino immagazzinato sia stato riconosciuto come v.q.p.r.d.

Se il contratto riguarda un vino che può ottenere la qualifica di v.q.p.r.d., ma non è stato ancora riconosciuto come tale alla scadenza del periodo di magazzinaggio, il produttorie può chiedere che un importo uguale all'aiuto di cui all'articolo 3 gli sia versato come anticipo, sempreché venga costituita, a nome dell'organismo d'intervento, una cauzione pari al 110 % del suddetto importo. La cauzione è svincolata, totalmente o in parte, soltanto se è fornita la prova che il vino immagazzinato è stato riconosciuto come v.q.p.r.d. prima di una data da determinare.

Articolo 2

1. Possono formare oggetto dei contratti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, i v.q.p.r.d. bianchi e i vini bianchi che possono ottenere la qualifica di v.q.p.r.d., prodotti nella zona viticola A.

2. Il quantitativo totale di v.q.p.r.d. bianchi e di vini bianchi che possono ottenere la qualifica di v.q.p.r.d., di cui al paragrafo 1, per il quale ciascun produttore può concludere contratti di magazzinaggio non può eccedere il 25 % della sua produzione di vini bianchi nel corso della campagna viticola 1982/1983 nella zona viticola A.

Articolo 3

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è fissato a 0,0174 ECU/ettolitro/giorno.

Articolo 4

Prima della scadenza dei contratti di cui all'articolo 1, la Commissione procede ad un esame della situazione del mercato dei vini da tavola e dei v.q.p.r.d. Se la situazione lo esige, può essere deciso, nell'ambito delle modalità d'applicazione, di prorogare i contratti stessi per un periodo di tre mesi.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE